

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Provincia del Sud Sardegna - Viale Rinascita,19-09020 Villamar (Vs) –

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE DEI COMUNI DELL'UNIONE
– COMUNI DI BARUMINI – FURTEI – GESTURI – LAS PLASSAS – LUNAMATRONA –
SEGARIU – TURRI – VILLANOVAFORRU – VILLANOVAFRANCA - SONDAGGIO DI
MERCATO – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO CUNETTE STRADALI -
ANNO 2020**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a misura

CIG: 82409284EB

COMMITTENTE: Unione dei Comuni “Marmilla”

		<i>importi in euro</i>
1	Importo servizi (per 45 giorni)	68.073,600
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	0,000
3	Importo eventuali servizi aggiuntivi (pari al 20%, vedi art. 3.3 all. “Sondaggio di Mercato”)	14.976,192
4	Totale appalto	83.049,792

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati il servizio di manutenzione ordinaria delle strade esterne dei Comuni di Barumini – Furtei – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Segariu – Turri – Villanovaforru – Villanovafranca, nonché i relativi oneri.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Il servizio di sfalcio delle banchine stradali dovrà essere svolto secondo le seguenti prescrizioni:
 - taglio e triturazione dell'erba senza raccolta per la larghezza di 1,00 m circa, tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi alla normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice della Strada. Si precisa che i residui vegetali del taglio dovranno essere oggetto di triturazione minuta e uniformemente distribuiti in tutta l'area in modo da facilitare la decomposizione o smaltiti in discarica.
 - nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici, il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore, il residuo vegetale di taglio in questo caso dovrà essere raccolto in modo da lasciare l'area pulita.
 - nell'esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato prontamente il Servizio Tecnico e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e secondo le modalità concordate con l'ufficio;
 - si intende compreso nel servizio anche la raccolta di carte, stracci, bottiglie ed in genere qualsiasi rifiuto abbandonato a lato della strada che risulti evidente a seguito dello sfalcio;

- eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici ecc. eventualmente rinvenuti durante i lavori, dovranno essere segnalati al Servizio Tecnico o al Comune nel cui territorio si stà eseguente l'intervento;
- al termine di ogni intervento di sfalcio (sia con mezzi meccanici che a mano), la sede stradale dovrà risultare sgombera da residui vegetali, eventuali detriti di terra e/o di erba dovranno essere asportati mediante spazzamento;
- gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Manutenzioni;

Art 1.2

FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a misura salvo verifica del soddisfacimento delle opere eseguite da parte del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato.

Art 1.3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La consistenza chilometrica delle strade su cui intervenire è definita nello specifico elaborati allegato denominato "Elenco delle strade da sfalciare".

I servizi che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato dalle opere e/o dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni "Marmilla".

CAPITOLO 2

MODALITA' DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 3.2

OPERAZIONI DI SFALCIO

3.2.1 - Prescrizioni Generali

Per manutenzione delle strade esterne si intende lo sfalcio delle erbacce dalle banchine delle strade segnalate, dalle cunette e dalle pertinenze, sino ad una larghezza massima di mt. 3,00 dal ciglio strada, secondo le seguenti prescrizioni.

- taglio e triturazione dell'erba raccolta per la larghezza di da 0 a 3,00 m circa, tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati,

- raccolta del materiale sfalciato e successivo smaltimento o trittrazione in loco;
- dovrà sempre essere presente un operatore antincendio dotato di atomizzatore;
- dal primo giugno dovrà essere presente un mezzo dotato di modulo antincendio;

La tipologia dell'appalto può prevedere delle chiamate per gli interventi straordinari (es. eventuale secondo sfalcio o interventi aggiuntivi) o interventi urgenti, tali interventi dovranno essere programmati e dovranno effettuarsi entro tre giorni dalla chiamata che sarà sempre attuata dal Servizio Tecnico mediante pec e con i prezzi già concordati dal presente appalto.

Sono comprese inoltre :

- le potature degli arbusti e/o siepi sporgenti sulle pertinenze comunali;
- l'onere per l'eventuale trasporto a rifiuto e conferimento a discarica delle materie di risulta, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, tale da scongiurare l'eventuale sviluppo di incendi dalle sedi trattate;
- l'onere per eventuale installazione di segnaletica di sicurezza.

I servizi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico tipo Trincia Erbe e manualmente con decespugliatore a filo. Si dovrà avere particolare cura delle recinzioni esistenti lungo i tratti di strada da trattare e, nel caso di danneggiamento, provvedere alla riparazione. (A tal proposito si consiglia di dotarsi di documentazione fotografica da esibire nel caso di contestazioni con i proprietari danneggiati). Le potature di eventuali arbusti sporgenti dovranno essere realizzate manualmente con smaltimento delle ramaglie in centri autorizzati e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato.

Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione nel preservare i paletti segnalatori in pvc collocati ai margini delle strade e all'altezza dei pozzetti e cavalcafossi, in prossimità dei quali lo sfalcio deve essere eseguito manualmente.

Lo sfalcio dovrà essere eseguito su qualsiasi superficie, di qualsiasi pendenza, su qualsiasi essenza arborea e in qualsiasi condizione al fine di rendere il servizio finito e completo a regola d'arte.

Il servizio si considera finito se la superficie sfalciata si presenta rasa in maniera uniforme, regolare e con altezza rasente al suolo, compresi i cespugli sporgenti nelle cunette.

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato. E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature e trattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei servizi dovranno essere abbattute, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato, a cura e spese dell'Appaltatore effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può

essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura dell'Appaltatore di provvedere all'immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra.

Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Appaltatore.

Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa, allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.

Per potatura ordinaria si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma.

Per potatura straordinaria si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa.

La potatura dovrà essere effettuata in modo che la superficie del taglio risulti liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua; non deve comunque essere lesionata la zona del collare.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici

La manodopera addetta ai servizi dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato.

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato);
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;
- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi.

Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;

- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura e sfalcatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei servizi e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.

In nessun caso l'Appaltatore potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento i servizi stessi e di procedere all'applicazione di una adeguata penalità per ogni pianta potata non in conformità con le norme impartite.

Durante il corso dei servizi si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi particolari, ritenuti tali dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato, è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli addetti ai lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisoriale e di segnaletica che si rendessero necessarie per l'esecuzione degli interventi.

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai servizi.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisoriale (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai servizi.

Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei servizi eseguiti.

Tutti gli interventi di sfalcio e manutenzione previsti nel presente appalto dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle opere.

Mano a mano che procedono i lavori di sfalcio, l'Appaltatore, per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata, residui di potatura, frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, imballaggi e contenitori, rifiuti, ecc.) e gli utensili inutilizzati.

Nel caso vengano rinvenuti rifiuti di tipo pericoloso (eternit, materiali contenenti amianto o presunti tali, materiali velenosi, tossici, etc..) è fatto divieto assoluto di raccolta e obbligo di segnalazione immediata al Responsabile Tecnico del Comune interessato dalle opere e per conoscenza al Responsabile Tecnico dell'Unione dei Comuni di cui sopra, entro 24 ore dal rinvenimento.

I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati a discarica autorizzata cura e spese della ditta appaltatrice nel rispetto delle norme vigenti. A fine servizi tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti, che siano stati in qualche modo imbrattati di terra o altro, dovranno essere accuratamente ripuliti.

L'Appaltatore è tenuto alla conservazione e alla cura delle eventuali piante esistenti sulle aree da sfalciare che, a tale scopo, gli verranno consegnate con regolare verbale della Direzione dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami.

Art. 3.18

MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA E ORDINE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.18.1

Periodo di garanzia

Gli sfalci realizzati saranno considerati definitivamente compiuti, con pieno successo, solo al termine del "periodo di garanzia" e dietro attestazione di soddisfacimento da parte del Responsabile Tecnico del Comune interessato. Tale periodo non potrà essere superiore a 7 giorni dalla data di ultimazione dei servizi che deve essere necessariamente e obbligatoriamente comunicata al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato e al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni entro 24 ore dalla fine delle operazioni di sfalcio.

Durante il "periodo di garanzia", l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie e utili per conservare le opere nello stato migliore.

Entro tale periodo l'Appaltatore è tenuto a richiedere al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato la certificazione di soddisfacimento dei servizi effettuati da cui risulti la percentuale di gratificazione e la conseguente regolare esecuzione delle opere.

La certificazione di soddisfacimento dei servizi eseguiti rappresenta il documento tecnico necessario e indispensabile per la liquidazione delle somme spettanti e come tale rappresenta l'attestazione di regolare esecuzione delle operazioni svolte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere i servizi in ogni momento, anche su segnalazione dei Comuni interessati, qualora vi siano inadempienze, ritardi o opere eseguite in maniera non idonea.

3.18.2

Cronoprogramma e ordine nell'esecuzione delle lavorazioni

L'impresa dovrà comunicare con almeno 3 giorni di anticipo l'inizio effettivo delle lavorazioni al Responsabile del Servizio del Comune interessato al fine di ricevere idonee indicazioni su priorità, ordine di sfalcio ed ogni altra indicazione utile per dare il lavoro compiuto secondo le esigenze delle Amministrazioni di competenza.

L'impresa ha l'obbligo di seguire scrupolosamente le istruzioni impartite in merito a priorità di sfalcio su tracciati piuttosto che altri e su zone particolari.

Non sono ammesse scelte operative e logistiche in contrasto con le esigenze delle Amministrazioni Comunali dei territori su cui verranno effettuati gli sfalci, le quali hanno il diritto di scelta sulle priorità di intervento.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto

di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 4.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
- e) Il Cronoprogramma;
- f) Le polizze di garanzia;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni non formeranno parte integrante dei documenti di appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 4.3

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

La manutenzione delle strade dovrà essere eseguita da ditta specializzata nel settore ed il personale impiegato dovrà possedere adeguata qualifica professionale. Inoltre la ditta dovrà possedere tutta l'attrezzatura necessaria tenendo presente il quantitativo di chilometri da trattare ed il periodo ristretto previsto per l'esecuzione del servizio in base alle prescrizioni dettate dalla campagna antincendi 2017.

Art. 4.4

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

Art. 4.5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e specificatamente:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dell'esecuzione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei servizi o per il ritardo rispetto al programma di

esecuzione dei servizi, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

c) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

d) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

e) nel caso in cui l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 108 comma 3;

f) nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza, dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento;

h) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei servizi.

In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la Stazione Appaltante si sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4.6

CAUZIONE PROVVISORIA

Omissis

Art. 4.7

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Qualora i servizi oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 4.8

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

L'appaltatore dovrà rispondere dei danni alle persone ed alle cose che derivassero da negligenza nella conduzione dei mezzi meccanici. Dovrà altresì provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro, sollevando tutti i comuni dell'Unione "Marmilla" ed i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità.

Nell'eseguire il servizio l'appaltatore deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare l'integrità fisica degli operai impiegati secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

I Comuni dell'Unione, a mezzo dei suoi legittimi rappresentanti o di un tecnico di sua fiducia e con l'intervento del rappresentante dell'appaltatore, potrà in ogni tempo procedere a tutti gli accertamenti relativi ai patti fissati nel contratto per la manutenzione delle strade campestri. I rilievi o reclami che il Comune credesse opportuno fare devono essere diretti esclusivamente all'ufficio tecnico dell'Unione Comuni "Marmilla".

Art. 4.9

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 4.10

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105, commi 9 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 4.11

CONSEGNA DEI SERVIZI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI

La consegna dei servizi all'Appaltatore verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di [stipula del contratto](#), in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei servizi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dell'esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dell'esecuzione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

All'atto della consegna dei servizi, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei servizi e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei servizi e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai servizi entro il termine improrogabile di giorni 2 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei servizi.

Entro 5 giorni dalla consegna dei servizi, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dell'esecuzione una proposta di programma di esecuzione dei servizi, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Nel caso di sospensione dei servizi, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei servizi viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dell'esecuzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i servizi in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei servizi, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei servizi che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i servizi previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi servizi indicato dal programma esecutivo dei servizi redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dell'esecuzione, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei servizi ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei servizi.

E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei servizi, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai servizi, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di venti giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei servizi, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei servizi non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i servizi eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Il tempo massimo per la realizzazione dei servizi è fissato entro il termine di quarantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

Tale termine è fisso e improrogabile.

Art. 4.12

PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi sarà applicata una penale giornaliera di Euro 50,00. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 10 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 4.14

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4.15

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto ad un solo pagamento a saldo delle opere previa la verifica del grado di soddisfacimento di cui al punto 3.18.1

Il compenso sarà infatti proporzionato alla percentuale di soddisfacimento attestata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato dalle opere.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Art. 4.19

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

1) Nomina, prima dell'inizio dei servizi, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dell'esecuzione apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell'esecuzione, a scopo di sicurezza.

- 4) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai servizi.
 - 5) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 - 6) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
 - 7) La comunicazione all'Ufficio, da cui i servizi dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo "*Penali, Premio di Accelerazione*" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 - 8) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei servizi fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
 - 10) La predisposizione, prima dell'inizio dei servizi, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - 11) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
- Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei servizi e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "*Forma e Ammontare dell'Appalto*" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
- L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 4.23

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora nel corso dei servizi l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Direzione

dell'esecuzione ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale. (art. 205 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Tantomeno possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Responsabile del Servizio

Dott. Giorgio Sogos

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei servizi di: manutenzione straordinaria delle strade esterne dell'Unione dei Comuni – anno 2020

Codice CIG: 82409284EB

Impresa:

L'anno 2020, il giorno, del mese di, presso l'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni "Marmilla", si sono personalmente costituiti:

il Dott./Ing./Arch., nato a il .../.../..., il quale interviene nella sua qualità di dell'Unione dei Comuni "Marmilla", C.F./Partita IVA, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Villamar, Viale Rinascita snc;

il Sig., nato a il, il quale interviene nella sua qualità di dell'impresa, Partita IVA, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in alla, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di agli atti.

PREMESSO

- che il giorno, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i servizi per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 0,00 ed € per costo del personale, oltre IVA 22%, per complessivi Euro
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° ... del esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

- che, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la si è costituita fideiussore con polizza n° emessa in data nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore dell'Unione dei Comuni "Marmilla", agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data prot.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla", nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico affida all'impresa e per essa al costituito Sig. Che accetta, l'appalto relativo ai servizi di manutenzione straordinaria delle strade esterne dell'Unione dei Comuni "Marmilla" 2017 da eseguirsi nei Comuni di

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro, ed il costo del personale pari a €, oltre IVA 22%, per complessivi Euro

2. Il contratto è stipulato a misura.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

4. Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 3 - Pagamenti

1. Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.

2. A fine lavori verrà erogato all'appaltatore il pagamento a saldo del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili e della percentuale di soddisfacimento attestata da ogni Comune interessato, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

3. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applicano le disposizioni dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991.

4. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010.

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto e debbono essere compiuti entro e non oltre il 15 Giugno 2017 così come prevede la normativa regionale in materia di Campagna Incendi Boschivi 2017.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 50,00.

Art. 6 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da, per un importo garantito di Euro così come previsto nei documenti gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:
 - ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Art. 10 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Art. 11 - Oneri diversi

1. La ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 12 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 14 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Elenco dei prezzi unitari;

Letto, approvato e sottoscritto

L'Unione dei Comuni "Marmilla"

(Il Responsabile del Servizio Tecnico)

(Dott. Giorgio Sogos)

.....

(Il Legale rappresentante)

(.....)